



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Addì 8 novembre 2012, nei locali del Tribunale, si sono riuniti i seguenti Magistrati:

- dott. Edoardo d'Avossa, Presidente
- dott. Francesco Sorrentino, Presidente di Sezione
- dott. Laura Rotolo, Alessandro Farina, Antonella Mori, Lucia Sebastiani, Giampiero Panico, Adriana Gherardi, Roberto Colonnello, Ettore Di Roberto, Serena Papini, (con il dott. Alessandro Farina a svolgere anche le funzioni di segretario verbalizzante),

al fine di effettuare lo scambio di valutazioni, informazioni ed esperienze (ex art. 47-*quater*, r.d. n. 12 del 1941) in ordine ai requisiti necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 634 co. 2° Cpc.

Il dott. Farina illustra il tema della riunione, motivata dalla riscontrata esistenza di differenti orientamenti tra i giudici della sezione civile con conseguenti difformità giurisprudenziali interne allo stesso Ufficio e le ragioni che rendono invece auspicabile un indirizzo comune.

Dopo ampia discussione ed approfondimento della tematica relativa ai compiti del notaio nell'attività di autenticazione degli estratti delle scritture contabili, tutti i giudici della sezione civile concordano sul fatto che l'innegabile privilegio processuale che il legislatore ha accordato al creditore istante, tanto sul piano dell'onere probatorio quanto su quello della possibilità di rapida realizzazione del proprio diritto, induce a ritenere che il decreto ingiuntivo possa essere emesso sulla sola base della produzione degli estratti autentici delle scritture contabili, senza richiedere, quale requisito necessario per l'accoglimento del ricorso, anche la formale attestazione da parte del notaio che le stesse sono regolarmente tenute.

Poiché tuttavia la regolare tenuta costituisce pur sempre condizione necessaria a qualificare come prova scritta le scritture contabili, essa – ove non espressamente attestata dal notaio – dovrà pur sempre costituire oggetto di valutazione del giudice al momento della decisione sul ricorso monitorio, essendo in tal caso onere della parte richiedente fornire al giudice tutti gli elementi necessari a far ritenere che effettivamente le scritture contabili di cui viene prodotto l'estratto autentico siano regolarmente tenute.

Esaurita la discussione il Presidente ha infine sciolto la riunione disponendo che il presente verbale venga trasmesso al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Segretario
Alessandro Farina

Il Presidente
Edoardo d'Avossa

03/12/2015